



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle
Organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate**

ALLEGATO I

Indice

PARTE A	2
Fondi di esercizio, programmi operativi e aiuti	2
1. Presentazione, durata e contenuto dei programmi operativi	2
2. Il fondo di esercizio	3
3. Importo dell'aiuto dell'Unione	4
4. Valore della produzione commercializzata VPC	4
4.1 VPC per la determinazione del Fondo di Esercizio	4
5. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC	7
6. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale	7
7. Approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche annuali o in corso d'anno.	8
8. Esternalizzazione	10
9. La rendicontazione	11
10. Intestazione dei giustificativi di spesa	12
11. Rimborso delle spese sostenute dai soci	12
12. La rendicontazione degli investimenti	13
13. La rendicontazione dei costi del personale (punto 5 dell'all. III al Reg. (UE) 2022/126)	14
14. Erogazione degli aiuti	14
15. Conto corrente dedicato	15
16. Versamenti e prelievi sul conto corrente dedicato	15
17. Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi	16
18. Relazioni e comunicazioni delle OP	17
19. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi	18
PARTE B	20
Spese nei programmi operativi delle OP AOP	20
20. Spese ammissibili	20
21. Spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti	22
22. Personale	22
23. Attività di ricerca e produzione sperimentale	24
24. Spese generali	24
25. Criteri di coerenza e complementarità tra OCM e Sviluppo Rurale	24
PARTE C	25
Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi	25
26. Fondi di mutualizzazione	255
27. Tipo di intervento ritiri dal mercato per distribuzione gratuita	26
28. Promozione e comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori	28
29. Investimenti relativi alla gestione dei volumi	28
30. Assicurazione del raccolto	28
31. Attività di orientamento	29

PREMESSA

Con riferimento alle regole comunitarie stabilite per le OP che possono essere applicate, mutatis mutandis, alle AOP, il termine OP è usato anche per indicare le AOP, salvo diversa indicazione.

Le definizioni di cui all'art. 1 del decreto 2022 sono di riferimento anche per il presente allegato.

PARTE A

Fondi di esercizio, programmi operativi e aiuti

1. Presentazione, durata e contenuto dei programmi operativi

Programma operativo

Il programma operativo di una OP deve comprendere anche le eventuali parti (obiettivi, tipi di intervento, interventi, operazioni e relativi costi) che l'OP delega ad una AOP.

Il programma operativo di una AOP dovrà riportare distinto il programma o la parte di programma per l'esecuzione del quale sono state delegate da ciascuna OP aderente, anche ai fini della tracciabilità degli interventi e delle relative spese.

Le OP che delegano la realizzazione dell'intero programma operativo ad una AOP riconosciuta in altra Regione, ne danno informazione alla propria Regione.

Le OP che delegano la realizzazione di talune attività del loro programma operativo ad una AOP riconosciuta in un'altra Regione che presenta un programma parziale, presentano alla Regione di competenza il programma operativo integrale con evidenziate le azioni delegate alla AOP e il loro importo di spesa.

Nel caso di programmi presentati da OP/AOP con soci in più Regioni, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle Regioni interessate su richiesta della Regione competente. Nel caso in cui le Regioni interessate comunicano l'impossibilità di assolvere alla richiesta o non vi corrispondano entro il termine di trenta giorni, la Regione competente, sentite le Regioni interessate, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria.

I programmi operativi hanno durata variabile da tre a cinque anni e hanno l'anno solare come periodo di svolgimento, ovvero decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione e termine il 31 dicembre.

Anche nei casi di proroga oltre il 31 dicembre del termine di approvazione del programma operativo, il provvedimento di approvazione stabilisce comunque che le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda. Non sono in ogni caso ammissibili le spese sostenute prima del riconoscimento dell'OP, fatte salve le spese per la creazione di organizzazioni produttori transazionali o associazioni di organizzazioni produttori transazionali.

Il programma operativo è sempre accompagnato dal progetto esecutivo relativo alla prima annualità.

Al fine di ottenere la necessaria uniformità di gestione e agevolare il monitoraggio e la compilazione dei rapporti annuali da trasmettere alla Commissione europea, l'AGEA in accordo con il Ministero, le Regioni e le Province autonome curerà e aggiornerà le necessarie procedure informatizzate e la relativa modulistica e le OP dovranno seguire lo schema di base predisposto da AGEA per progettare il programma operativo e relazionare tra loro i diversi elementi che lo compongono.

I programmi operativi devono essere approvati e deliberati prima della presentazione all'Autorità competente secondo la seguente procedura:

- l'assemblea dei soci della OP approva il programma operativo pluriennale, unitamente alla prima annualità. Il verbale di approvazione può riportare specifica previsione di delega al consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo per l'approvazione dei successivi programmi esecutivi annuali.

I programmi operativi devono essere conformi al Piano Strategico Nazionale e contenere almeno i seguenti elementi: obiettivi, tipi di interventi, interventi, durata, aspetti finanziari come modalità del calcolo dell'aiuto e procedura di finanziamento del fondo di esercizio, ad un livello di dettaglio tale da consentire la valutazione complessiva del programma da parte dell'Amministrazione competente.

Il programma operativo rispetta le condizioni previste dall'articolo 50, par. 2, 4, 5, 6 e 8 del regolamento (UE) n. 2021/2115. Come stabilito all'art. 67, par. 8, del reg. UE 2021/2115, la spesa per il ritiro del prodotto dal mercato ai fini della distribuzione gratuita non deve essere superiore a un terzo della spesa totale del piano operativo.

I soci che aderiscono successivamente alla presentazione del programma operativo, possono partecipare a detto programma secondo le disposizioni interne dell'OP e a condizione che la Regione e l'Organismo pagatore ne siano preventivamente informati e abbiano acquisito gli elementi necessari all'attività di valutazione e controllo.

Progetti esecutivi annuali

I progetti esecutivi annuali devono essere approvati e deliberati prima della presentazione all'Autorità competente secondo la seguente procedura:

- l'approvazione dei progetti esecutivi annuali è fatta dall'assemblea dei soci della OP o, qualora delegata in fase di approvazione del programma pluriennale, dal Consiglio di amministrazione o un equivalente organo esecutivo della OP, verificando ed attestando la loro conformità e coerenza alle linee di indirizzo del programma operativo pluriennale. Parimenti, il consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo provvede alla definizione delle modifiche;
- le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione o, ove tale organo non sia previsto, da un equivalente organo esecutivo, concernenti la redazione e approvazione dei progetti esecutivi annuali successivi al primo, nonché delle modifiche in corso d'anno, devono essere ratificate dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Il progetto esecutivo deve contenere uno schema riepilogativo analitico delle operazioni ripartite per interventi come definiti all'art. 1, comma 1, lettera k) del decreto e con l'indicazione delle relative spese che si intendono realizzare nell'anno successivo. La terminologia utilizzata deve essere la stessa del capitolo del Piano Strategico Nazionale che, pertanto, funge da catalogo ufficiale di riferimento e, di conseguenza, interventi non contemplati nel Piano Strategico Nazionale o indicati in maniera difforme non potranno essere ammessi.

La parte descrittiva del progetto esecutivo deve dettagliare in maniera esaustiva le operazioni (investimenti, personale, ecc.) da effettuare con puntuale riferimento allo schema anzidetto. Altresì, deve essere indicata la complementarietà e coerenza tra gli interventi del medesimo programma operativo con gli interventi finanziati sotto altri regimi di aiuto, in particolare lo Sviluppo rurale, e l'assenza di rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell'Unione.

2. Il fondo di esercizio

Le attività pianificate nel programma operativo trovano il loro supporto economico-finanziario nel fondo di esercizio delle OP/AOP di cui all'articolo 51 del regolamento 2021/2115. Le risorse afferenti a tale fondo finanziano esclusivamente i programmi operativi, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento 2021/2115. Il fondo di esercizio, istituito contabilmente ogni anno, deve essere distinto per annualità.

Conformemente a quanto stabilito all'art. 32 (2) del regolamento (UE) 2022/126 il massimale dell'aiuto finanziario dell'Unione per il fondo di esercizio è calcolato ogni anno sulla base del VPC riferito alla compagine sociale comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente al primo gennaio dell'anno successivo. Pertanto, annualmente, il fondo di esercizio sarà rideterminato in funzione del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento che corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo.

Il fondo di esercizio è finanziato in parte dalla Unione europea e in parte dalla OP.

La quota parte delle OP è finanziata attraverso i contributi dei soci o attraverso fondi propri delle OP.

Nel caso di AOP che presentano, gestiscono e attuano un programma operativo, la quota parte di fondo di esercizio è finanziato unicamente attraverso i contributi delle OP socie.

I contributi finanziari sono fissati dalla OP, la quale deve dimostrare, con propria delibera assembleare, che tutti i produttori hanno avuto la possibilità:

- a) di beneficiare del fondo di esercizio;
- b) di partecipare democraticamente alle decisioni sull'utilizzo del fondo dell'OP e sui contributi finanziari al fondo di esercizio.

L'alimentazione del fondo di esercizio avviene durante tutto l'anno e comunque entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

In attesa del saldo comunitario, le OP anticipano la quota necessaria a completare il finanziamento dell'intero ammontare del fondo di esercizio entro la predetta data.

3. Importo dell'aiuto dell'Unione

L'aiuto unionale e pari all'importo dei contributi finanziari effettivamente versati ed è limitato al 50% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del programma operativo ed è pari al massimo al 6% della VPC per ciascuna Organizzazione di produttori o Associazione di organizzazioni di produttori di cui all'articolo 67 paragrafo 1 lettera a) del regolamento UE 2021/2115.

L'intensità degli aiuti finanziari dell'Unione Europea è elevata:

- dal 50% al 60% della spesa effettivamente sostenuta, per i primi 5 anni dal riconoscimento di OP e AOP

In ogni caso l'aiuto comunitario sull'intero programma operativo non potrà eccedere la percentuale sul VPC stabilita al paragrafo 3 dell'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2115.

4. Valore della produzione commercializzata VPC

4.1 VPC per la determinazione del Fondo di Esercizio

Il VPC calcolato secondo i criteri contenuti nell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126 e nell'articolo 1, comma 1, lettera j) del decreto, rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio, destinato ad accogliere sia i contributi finanziari della OP/AOP e/o dei suoi soci sia gli aiuti finanziari comunitari, e si basa sulla produzione dei soci della OP/AOP, limitatamente al prodotto patata.

Il VPC di una AOP è calcolato in base alla produzione commercializzata dalla AOP e dalle OP socie. Tuttavia, se i programmi operativi sono approvati separatamente per una AOP e per le OP socie, il calcolo del VPC non tiene conto del VPC calcolato per i programmi operativi delle OP socie.

Altresì, contribuisce al VPC il valore della produzione dei soci autorizzati a commercializzare per il tramite di un'altra OP, appositamente designata dall'OP di appartenenza, un prodotto che non rientra di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.

La documentazione di supporto del VPC è rappresentata dai dati di bilancio e dalle fatture di vendita (compresi, in caso di vendita al dettaglio, gli scontrini, se contenenti le indicazioni sulla natura del prodotto, quantità e valore), relative alla produzione commercializzata nel periodo di riferimento, emesse dalla OP/AOP.

Il VPC è calcolato nella fase di "uscita dall'OP" e/o dalla AOP e, conformemente alle indicazioni dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126, come esplicitate nel seguente prospetto:

Voci di calcolo e variabili per il prodotto Patata	Segno contabile
• Valore delle vendite del prodotto fresco, fatturate direttamente dalla OP	+
• Valore delle vendite del prodotto dei soci di altre OP ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) 2022/126	+
• Valore delle vendite dei prodotti congelati/surgelati o trasformati, nella percentuale massima indicata all'articolo 31, par. 2, lettere d) e i) del regolamento delegato (UE) 2022/126	+
• Valore dei sottoprodotti	+
• Valore degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto stipulate nell'ambito delle misure di prevenzione delle crisi o misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci produttori	+
• Valore del prodotto inviato alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 2021/2115	+
• Valore degli imballaggi utilizzati per il confezionamento di cui ai punti precedenti (se fatturati separatamente)	+
• Valore di vendita del prodotto di nuovi soci acquisiti dalla OP, e non presente ai punti precedenti	+
• Valore di vendita del prodotto di soci dimessi dalla OP e conteggiato ai punti precedenti	-

• Valore del prodotto eventualmente acquistato da terzi ed inserito ai punti precedenti	-
• Valore del prodotto proveniente da aziende situate in altri Stati, di soci aderenti ad OP non transazionali	-
• Spese per il trasporto esterno, nonché le spese per il trasporto interno	-
• Sconti, abbuoni, valore dei prodotti restituiti, ristorni, connessi a rettifiche degli importi delle singole fatture di vendita	-
• Spese sostenute nella fase successiva all'uscita dall'OP (spese doganali, spese di assicurazione, ecc..)	-

L'OP deve dare evidenza della documentazione dalla quale deriva ciascuno degli elementi considerati.

Per le OP di recente riconoscimento che non dispongono di dati come sopra indicati, può essere considerato il VPC dichiarato ai fini del riconoscimento.

La produzione commercializzata è considerata al netto degli importi dell'I.V.A..

Le fatture relative alle vendite di prodotto in campo sono prese in considerazione a condizione che vi siano riportati tutti gli elementi utili ad individuare il prodotto, i terreni e la relativa quantità e che il ruolo dell'OP risulti documentato.

Le fatture relative alle vendite di prodotto ottenuto da terreni condotti in compartecipazione sono prese in considerazione a condizione che:

- il contratto di compartecipazione sia redatto in forma scritta e definisca le quote di prodotto riferite al soggetto "compartecipato" e "compartecipante" e abbia carattere stagionale;
- il contratto di compartecipazione sia registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competenti;
- le superfici oggetto del contratto, per il periodo della sua durata, siano presenti nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 3 del Dpr 503/99 in conformità alle regole dettate per la corretta tenuta del fascicolo aziendale e siano soggette alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo;
- sia il "compartecipante" che il "compartecipato" nel periodo a cui si riferiscono le fatture erano soci della OP. Negli altri casi potrà essere considerata solo la vendita di prodotto riferita alla quota risultante da contratto come spettante al soggetto socio mentre la restante quota deve essere gestita come un acquisto da terzi.

Il valore della produzione commercializzata relativo al prodotto acquistato da terzi o conferito dai soci di OP non transazionali relativamente al prodotto proveniente da aziende situate in altri Stati, se non direttamente determinabile, è calcolato applicando il prezzo medio di vendita dell'OP nel periodo di riferimento, ai prodotti considerati. Il prezzo medio di vendita è dato dal rapporto tra il valore delle vendite calcolato ai sensi dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126, escluso il valore dei prodotti ritirati dal mercato, e il quantitativo venduto.

La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza dell'attività principale riferita al prodotto oggetto del riconoscimento, specificando anche gli acquisti da terzi.

Nel caso di nuovi soci non provenienti da altre OP, il prodotto eventualmente acquistato da terzi, deve essere valorizzato al prezzo medio di vendita realizzato dal socio stesso.

Concorrono alla determinazione del VPC i produttori associati al momento della presentazione del

programma operativo o della modifica annuale per l'anno successivo e presenti al 1° gennaio dell'anno in cui si realizza il programma.

I produttori che aderiscono successivamente alla presentazione della domanda possono essere considerati ai fini del calcolo del VPC solo per l'annualità successiva.

I soci provenienti da altre OP sono presi in considerazione solo se hanno ottenuto il recesso conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Le organizzazioni di produttori che alla data di presentazione del programma operativo nella compagine sociale mantengono produttori ai quali hanno concesso il recesso, non devono considerare tali produttori ai fini del calcolo del valore della produzione commercializzata, né inserirli nel sistema informativo con la fornitura dei dati prevista all'art. 16, comma 3, lettera a), del decreto.

Per evitare doppi conteggi in caso di produttori provenienti da altre OP, l'entità del VPC da portare in aggiunta è rappresentato dal valore del prodotto calcolato al prezzo di liquidazione, che, peraltro, deve essere sottratto al VPC dell'OP di provenienza. A tal fine, quest'ultima deve rilasciare, per gli anni utili, al produttore socio specifica attestazione.

Le cooperative socie sono tenute a comunicare all'OP tutte le informazioni e la documentazione necessaria alla corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo del VPC.

Il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio è verificato dalla Regione responsabile dell'approvazione del programma, ovvero dall'organismo pagatore nell'ambito dei controlli amministrativi sulla domanda di aiuto.

Con riferimento al programma operativo presentato da una AOP a cui aderiscono OP di altre Regioni, il valore complessivo della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio è verificato dalle Regioni in cui hanno sede le singole OP socie dell'AOP, pro quota, coordinate dalla regione in cui ha sede l'AOP, ovvero dagli Organismi pagatori competenti in base al territorio in cui ha sede ciascuna OP socia, pro quota, coordinati dall'Organismo pagatore che ha ricevuto la domanda d'aiuto dell'AOP.

5. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC

In coerenza a quanto disposto dall'art. 32 paragrafo 3 primo comma lettera a) del regolamento delegato (UE) 2022/126, qualora un prodotto perda valore per almeno il 35% per motivi debitamente giustificati non imputabili alla responsabilità della OP e che esulano dal suo controllo, quali la riduzione eccezionale dei prezzi, il VPC di tale prodotto può essere considerato pari al 65% del valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi. Qualora invece la perdita di valore di un prodotto per almeno il 35% è dovuta a calamità naturali e/o avversità climatiche, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi accertate dagli organi competenti, il VPC di tale prodotto può essere considerato pari all'85% del valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi, così come previsto dall'art. 32 paragrafo 3 secondo comma lettera b) del regolamento delegato (UE) 2022/126. In ogni caso, le Regioni valutano la fondatezza delle motivazioni adottate dall'OP/AOP.

In ogni caso, se la OP/AOP dimostra alla competente Regione che detti motivi non sono imputabili alla sua responsabilità ed esulano dal suo controllo ed inoltre di aver adottato le misure preventive necessarie, si considera che il VPC di tale prodotto sia pari al 100 % del suo valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi.

6. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del Decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi anche per i produttori che usufruiscono del programma operativo.

Ai sensi dell'Art. n. 25, comma 2 del D.L. n. 5 del 2 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, l'AGEA, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Organismi pagatori, utilizzano per le attività di rispettiva competenza le informazioni relative all'azienda agricola contenute nel fascicolo aziendale, che fanno fede nei loro confronti.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente così come disposto dall'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata dall'Organismo pagatore.

Al fine di eseguire tutti i controlli, compresi quelli previsti dal SIGC, è necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le informazioni utili attinenti alle produzioni frutticole e orticole, desumibili dall'allegato A al DM n. 162 del 12/01/2015.

Le OP/AOP e i loro Organismi nazionali di rappresentanza hanno accesso ai fascicoli aziendali, secondo le procedure definite dall'AGEA.

7. Approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche annuali o in corso d'anno.

Le Regioni, accertata la ricevibilità del programma o delle modifiche presentate ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto, effettuano tutti i controlli ed in particolare: il contenuto del programma operativo, l'ammissibilità dei tipi di intervento, degli interventi e delle operazioni a quest'ultimi riconducibili, la fondatezza delle stime e la coerenza e qualità tecnica del programma, nonché ogni altra verifica aggiuntiva ritenuta necessaria ad assumere la decisione finale.

In questa fase assumono particolare rilievo le verifiche concernenti la coerenza e la qualità tecnica del programma e la fondatezza delle stime.

A tal fine le OP devono fornire alle Regioni gli elementi idonei ad una valutazione ex ante della fondatezza della stima.

In particolare:

- a) per gli investimenti e i servizi di importo uguale o superiore a 50.000,00 sono presentati almeno tre preventivi;
- b) per gli investimenti e i servizi di importo inferiore a 50.000,00 euro sono presentati almeno due preventivi;

Le Regioni hanno la facoltà di chiedere un numero superiore di preventivi.

La Regione può accettare un numero inferiore a quello previsto solo se l'OP/AOP fornisce la prova dell'impossibilità al rispetto della norma generale anche avendo contattato più fornitori o dimostrando che per un dato bene esiste un unico fornitore.

Per alcune tipologie di spesa vengono definiti a livello di circolare dipartimentale valori massimi e importi forfettari.

Per valore massimo si intende l'importo massimo della spesa ammesso a rendicontazione. In fase di controllo dovrà essere verificato il livello di spesa effettivamente sostenuto. Se la spesa è

superiore a tale importo sarà riconosciuto l'importo massimo; se la spesa sostenuta è inferiore al valore massimo l'aiuto sarà erogato sulla spesa effettivamente sostenuta.

Per importo forfettario si intende la spesa definita in modo forfettario sulla base di una analisi di costo approvata dalla Pubblica Amministrazione. In fase di controllo e, se del caso, durante l'esecuzione dell'evento, dovrà essere verificato l'effettivo svolgimento dell'attività. A tale scopo possono essere richiesti documenti contabili.

In tali casi la Regione può esonerare l'OP/AOP dal presentare i preventivi di spesa.

Medesimo esonero può essere concesso dalle Regioni qualora per interventi identici a quelli presentati nel programma operativo risultano definiti, nella Circolare ministeriale, nei prezzari regionali o nell'ambito dello Sviluppo rurale, costi unitari ufficiali e certificati.

Le OP/AOP possono presentare i preventivi per conto dei propri associati.

I preventivi di spesa devono essere confrontabili e riportare nei dettagli l'oggetto della fornitura. L'OP/AOP deve dare atto di essersi riferita a fornitori diversi e senza legami o potenziale conflitto di interessi con l'OP/AOP (ad esempio, situazioni in cui i preventivi sono forniti dalla stessa azienda con nomi diversi o società collegate all'organizzazione di produttori).

I preventivi possono essere presentati anche dalle OP/AOP che tra le proprie attività, effettuano la fornitura di mezzi tecnici.

Le Regioni eseguono la valutazione con gli appropriati riscontri anche facendo riferimento, per individuare la spesa massima ammissibile, ai prezzari regionali e a eventuali importi massimi altrimenti definiti per i medesimi investimenti nella circolare ministeriale o in provvedimenti regionali adottati in coerenza con le disposizioni nazionali, nonché a banche dati disponibili sul web, alle quotazioni di mercato, listini e osservatori dei prezzi, confronto con azioni simili intraprese da altre OP, nonché ad ogni altro sistema ritenuto appropriato, in particolare per i casi con un numero di preventivi inferiore a tre.

I preventivi la cui scadenza è anticipata rispetto al periodo di presumibile realizzazione dell'attività, sono validi ai fini della valutazione della congruità della stima e dovranno essere ripresentati solo nel caso di variazioni delle condizioni di acquisto.

Per le spese che per loro natura non possono essere valutate sulla base di preventivi, la valutazione verrà effettuata con riferimento ai parametri tecnico-finanziari, oppure eventuali criteri guida, indicati nelle presenti procedure e nella Disciplina ambientale, ove pertinente, nonché ad ogni altro sistema ritenuto appropriato.

In via generale, per i casi in cui sono previsti più preventivi, viene riconosciuta la spesa del preventivo più basso.

Ove non venga scelto il preventivo con il prezzo più basso, l'OP/AOP deve produrre una relazione tecnico/economica che illustra la motivazione della scelta.

Ove non sussistono le condizioni per una valutazione obiettiva delle stime, la spesa viene rifiutata.

Il programma operativo deve contenere, eventualmente in una apposita sezione, gli elementi atti a dimostrare la coerenza tecnica ed economica delle attività programmate. In particolare, devono essere evidenziati:

- gli obiettivi, i tipi di intervento e gli interventi e dell'OP e le priorità del programma operativo;
- lo stato attuale degli investimenti e delle altre risorse a disposizione dell'OP e dei suoi soci;
- le disponibilità finanziarie;
- la capacità produttiva in generale o di specifiche produzioni.

Nel corso dell'istruttoria la Regione può proporre all'OP/AOP modifiche al programma o accettare, se compatibili con i tempi dell'istruttoria, integrazioni e modifiche proposte dall'OP/AOP.

Ove ricorrono le condizioni per controlli su produttori e OP/AOP ubicati in altre Regioni, tali controlli sono svolti, su richiesta, dalla Regione competente per territorio.

Il verbale sulla valutazione del programma operativo o della sua modifica per l'anno successivo o di quella in corso d'anno, deve dare evidenza della procedura seguita, degli elementi verificati che comprendono almeno i controlli in fase di approvazione del programma inerenti il contenuto, l'esattezza delle informazioni riportate, coerenza e qualità tecnica, ammissibilità degli interventi e delle spese proposte.

Nell'appendice 1b si riporta lo schema di check-list, che le Regioni devono utilizzare ed eventualmente integrare con gli elementi aggiuntivi ritenuti opportuni.

Il provvedimento di approvazione dovrà riportare, nel dispositivo, gli elementi essenziali del programma, quali il VPC dichiarato e verificato, l'importo complessivo del fondo di esercizio con la ripartizione delle spese tra i tipi di intervento e l'importo previsionale complessivo dell'aiuto unionale con le medesime ripartizioni. A riguardo si sottolinea infatti che l'importo definitivo dell'aiuto unionale spettante potrà essere determinato, in funzione del plafond assegnato all'Italia, solo alla presentazione delle domande di aiuto riferibili all'annualità considerata del programma operativo.

Per dare evidenza analitica degli interventi approvati e dei corrispondenti importi di spesa, nonché del tasso forfettario fisso per i costi amministrativi e di personale legati alla gestione del fondo operativo approvato, anche ai fini dei successivi controlli, è stato predisposto lo schema di tabella di cui all'appendice 1c, da allegare al provvedimento di approvazione della modifica annuale e agli eventuali provvedimenti di approvazione delle modifiche in corso d'anno.

8. Esternalizzazione

Le OP e le AOP che intendono esternalizzare talune attività, devono, a seguito di apposita delibera dell'assemblea, o del CdA da ratificare alla prima assemblea utile, preventivamente stipulare per iscritto un accordo commerciale, che può assumere la forma di contratto, protocollo o convenzione, con l'indicazione puntuale dei servizi affidati, degli obiettivi, delle condizioni di risoluzione dell'accordo, nonché di ogni altro elemento che consenta all'OP il controllo delle attività esternalizzate.

L'OP resta responsabile della gestione, del controllo, della supervisione delle attività esternalizzate e deve conservare la documentazione che dia evidenza del proprio operato.

In caso di esternalizzazione dell'attività di commercializzazione, il contratto deve prevedere il mantenimento della proprietà del prodotto in capo all'OP e il VPC si calcola conformemente a quanto disposto dell'articolo 31, paragrafo 8 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

In caso di esternalizzazione dell'attività di trasformazione, l'OP non potrà rivendere il prodotto trasformato alla ditta che ha proceduto alla trasformazione, o a società ad essa collegate.

Il ricorso all'esternalizzazione fa salvi i parametri di spesa definiti nei regolamenti comunitari e nella normativa nazionale, nonché i tipi di spesa non ammissibili ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/126.

L'OP conserva per un periodo minimo di cinque anni la documentazione correlata all'attività esternalizzata.

Le attività effettuate da una AOP e, nel caso di OP costituite in forma di cooperativa, da una cooperativa di cui l'OP è socia, si considerano svolte dall'organizzazione di produttori medesima.

9. La rendicontazione

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, le OP presentano all'Organismo pagatore e per conoscenza alla Regione competente, la richiesta di aiuto a saldo, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute.

La domanda a saldo deve essere completa di tutti i documenti giustificativi indicati dall'Organismo pagatore, attestanti in particolare:

- a) l'importo dell'aiuto richiesto;
- b) il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento;
- c) i contributi finanziari versati dai soci e/o dall'organizzazione di produttori medesima,
- d) le spese sostenute a titolo del programma operativo;
- e) le spese relative all'obiettivo di prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, suddivise per tipo di intervento e intervento;
- f) la conformità all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2115, inerente al giusto calcolo dell'aiuto finanziario comunitario;
- g) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'OP attestante che l'OP non ha ricevuto alcun doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e/o le azioni ammissibili all'aiuto;
- h) in caso di domanda di pagamento riferita ad un tasso o ad un importo forfettario, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi, secondo le indicazioni ricevute al riguardo dall'Organismo pagatore;
- i) se richiesto, la relazione annuale redatta sulla base del format predisposto da Agea contenente le informazioni necessarie alla redazione della relazione sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC prevista dall'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115.

Al fine di garantire la completa tracciabilità delle operazioni di pagamento fino all'incasso delle somme da parte del fornitore, tutti i pagamenti devono essere effettuati a mezzo di bonifico, ovvero tramite Ri.Ba (Ricevuta Bancaria) o RID (rapporto interbancario diretto).

I costi amministrativi e di personale legati alla gestione del fondo operativo, nella misura massima del 2% del fondo operativo approvato, non necessitano di alcuna documentazione giustificativa.

Per le azioni realizzate entro il 31 dicembre, le relative spese devono essere documentate entro tale data e pagate entro il 15 febbraio dell'anno successivo. Per i macchinari, materiali o attrezzature la cui consegna, documentata, è avvenuta entro il 31 dicembre, la relativa spesa può essere comprovata da una fattura emessa al più tardi al 15 febbraio dell'anno successivo, termine massimo per il pagamento.

Per i pagamenti anticipati per attività che si realizzano nell'anno solare successivo, l'importo anticipato è rendicontato nell'anno in cui viene effettivamente svolta l'attività. A tale fine, la fattura riporta i riferimenti precisi a detta attività.

Per spese di competenza di un dato anno del programma operativo, ma pagate successivamente al 15 febbraio dell'anno successivo in forza di regole dettate dalla legislazione nazionale (es: contributi previdenziali), il pagamento verrà rendicontato nell'anno dell'effettivo esborso finanziario.

Le AOP che realizzano un programma operativo totale o parziale riversano alle OP aderenti entro i successivi 15 giorni lavorativi l'aiuto ricevuto a saldo.

Considerato che dal 1° gennaio 2019 le OP rientrano tra i soggetti obbligati ad effettuare le transazioni economiche tramite fatturazione elettronica, ai fini della corretta rendicontazione delle spese e consentire i controlli sul *not double funding*, le fatture devono riportare un codice univoco composto dal codice IT dell'OP e dal numero identificativo nel SIAN del programma operativo, o, in alternativa, la dicitura "Reg. UE 2021/2115 Capo III sez. VII programmi operativi OCM patata". In difetto di tale dicitura la OP dovrà richiedere al proprio fornitore una dichiarazione sostitutiva che attesti l'esplicito rifiuto ad integrare con le predette diciture le fatture emesse o, diversamente, a motivarne l'omessa indicazione. Qualora il fornitore si rifiuti di apporre la dicitura richiesta e di rilasciare apposita dichiarazione, sarà onere della OP dimostrare di aver presentato al medesimo fornitore per iscritto, anche per posta elettronica, la richiesta di inserimento della dicitura prevista. In ogni caso l'organismo di controllo deve attivare idonea procedura per il controllo in questione

Il soggetto che ha sostenuto la spesa (OP, socio, socio produttore) e che presenta la stampa del documento di spesa (stampa di cortesia) senza l'apposita dicitura sopra indicata deve apportare tale dicitura in forma indelebile, ed è tenuto ad allegare:

- la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta che non sono stati conseguiti altri aiuti sulla fattura in questione, indicando gli estremi della fattura (numero, data, imponibile, numero SdI/file);
- la stampa della pagina web riepilogativa delle fatture ricevute, presente nell'apposita sezione "Fatture e corrispettivi" nella propria area personale del sito dell'Agenzia delle Entrate, ove è indicato il numero SdI/file della fattura in questione.

Per facilitare i controlli con procedura informatizzata, ove un apposito programma informatico sia disponibile, le OP possono essere autorizzate, in alternativa, ad allegare alla domanda di saldo il prospetto riepilogativo delle spese (adottato da AGEA) con riportati i riferimenti univoci della fattura elettronica.

10. Intestazione dei giustificativi di spesa

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati:

- a) alla OP/AOP;
- b) ai soci.

11. Rimborso delle spese sostenute dai soci

L'erogazione del rimborso delle spese sostenute direttamente dai soci verrà effettuata su specifica richiesta degli stessi, accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) elenco riepilogativo di tutte le spese sostenute;
- b) copia della documentazione di giustificazione delle spese;
- c) per i lavori svolti in economia:
 - schede orarie o documentazione equipollente attestante i lavori svolti direttamente dal socio, con i quali dimostrare il tempo impiegato;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si indicano i lavori realizzati ed i relativi costi, con riferimento al prezzario regionale delle Regioni dove è ubicata l'azienda o ad altro documento nazionale che ha definito la congruità della spesa. Qualora le tipologie di costo non siano previste in tali documenti, queste dovranno essere determinate attraverso una apposita analisi redatta da un tecnico qualificato.
- d) per gli interventi per i quali sono stati definiti degli importi forfettari, i documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, bolle di consegna dei mezzi tecnici e le buste paga) sono presentati, se richiesti, allo scopo di dimostrare l'esecuzione dell'intervento.

La OP successivamente alla presentazione dei giustificativi di spesa da parte del socio, provvede all'erogazione della relativa somma entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma.

Gli organismi associativi aderenti alla OP e le OP aderenti alla AOP, seguono il seguente percorso di rendicontazione:

- a) richiedono, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, in forma cumulativa per i propri associati, il rimborso delle spese per i costi da questi sostenuti in via diretta, conservando agli atti copia della documentazione fornita dagli associati;
- b) provvedono a rimborsare ai produttori associati - entro il 30 aprile dell'anno successivo - le spese rendicontate o a versare il relativo contributo spettante. Il rimborso delle somme può essere operato anche attraverso compensazioni tra il Dare e l'Avere con il socio produttore, purché in forma distinta, chiara e rintracciabile;
- c) entro il 31 maggio presentano alla OP/AOP cui aderiscono l'elenco delle somme trasferite ai singoli associati;
- d) l'OP/AOP provvederà a comunicare all'Organismo pagatore il corretto versamento delle somme ai produttori soci, rappresentando eventuali inadempienze riscontrate.

Per giustificati motivi le regioni possono prorogare di 30 giorni i termini di cui alle lettere b) e c).

I rimborsi dovuti ai produttori aderenti alle cooperative socie di OP, possono essere effettuati dall'OP direttamente ai produttori, qualora tale procedura sia espressamente autorizzata con delibera assembleare della cooperativa.

Prima di procedere al rimborso, l'OP verifica che il produttore sia in regola con il fascicolo aziendale.

Il rimborso delle spese sostenute dai soci, può essere sostituito con una compensazione, autorizzata in forma scritta dal socio e opportunamente documentata contabilmente, tra i debiti contratti dal socio verso l'OP o la persona giuridica socia dell'OP.

12. La rendicontazione degli investimenti

La rendicontazione delle spese relative agli investimenti deve essere accompagnata almeno dai seguenti documenti:

- a) elenco dettagliato degli investimenti eseguiti e delle relative fatture o documenti equipollenti;
- b) elenco delle macchine e attrezzature completo dei numeri di matricola o altri elementi identificativi che dovranno essere riscontrabili anche sulle stesse;
- c) copia della delibera del consiglio di amministrazione con la quale la OP si assume l'obbligo a non alienare né distogliere dalla prevista destinazione, per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili e 3 anni per le

strumentazioni hardware e software. L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione dei beni;

d) certificazioni previste dalla normativa vigente.

In caso di investimenti realizzati presso i soci, sia persone giuridiche che singoli, gli impegni di cui alla lettera c) dovranno essere assunti dai soci interessati, nelle dovute forme.

Per l'eventuale autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. competente gli stabilimenti ed i laboratori atti alla produzione, lavorazione, deposito e vendita di sostanze alimentari e di bevande, è sufficiente la richiesta di sopralluogo con l'impegno a trasmettere quanto prima la relativa certificazione e comunque prima del pagamento dell'aiuto.

13. La rendicontazione dei costi del personale di cui al punto 5 dell'allegato III al Reg. (UE) 2022/126

Per ogni unità di personale dipendente dell'OP, della AOP, delle cooperative soci produttori, utilizzato per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente o per migliorare le condizioni di commercializzazione, deve essere allegata una scheda riepilogativa sulla quale è registrato almeno:

- a) il tempo di lavoro prestato;
- b) la lettera di incarico con l'indicazione della mansione assegnata nell'azione di riferimento e del profilo professionale posseduto attinente alla mansione stessa;
- c) il costo complessivo

Gli atti di cui sopra devono essere firmati dal legale rappresentante della OP, della AOP, o della cooperativa.

Quanto indicato alle lettere a), b) e c) vale anche nel caso in cui l'OP faccia ricorso ai propri soci produttori diversi dalle cooperative.

In caso di ricorso a soci produttori diversi dalle cooperative e a consulenze esterne professionalmente qualificate, è necessaria la formalizzazione dell'incarico da parte del legale rappresentante della OP, della AOP, o della cooperativa socia dell'OP, specificando la natura, i tempi ed il relativo costo. Il servizio fornito dovrà essere documentato con la presentazione della fattura o della ricevuta prevista per le prestazioni a carattere occasionale senza obbligo di subordinazione, intestate alla struttura che ha affidato l'incarico.

In nessun caso potrà essere ammessa a contributo attività di carattere meramente amministrativo-contabile riferita alla gestione ordinaria.

Non sono ammissibili consulenze a titolo oneroso assegnate a componenti degli organi societari e/o a società ad essi riconducibili.

14. Erogazione degli aiuti

Le domande di aiuto sono presentate nei modi stabiliti dall'Organismo pagatore.

Qualora l'OP si trovi in regime di sospensione del riconoscimento o sia stata ufficialmente invitata ad adottare idonee misure per rispettare i parametri del riconoscimento, l'Organismo pagatore sospende la procedura di pagamento di qualsiasi aiuto, fino alla definizione del contenzioso.

La sospensione può essere procrastinata fino al 15 ottobre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il pagamento. Decorso tale termine, l'OP perde il diritto a ricevere l'aiuto.

L'erogazione degli aiuti è effettuata dall'Organismo pagatore e avviene:

- 1) in una unica soluzione a saldo, o
- 2) in un'unica soluzione, mediante un anticipo fino all'80% dell'aiuto inizialmente approvato e una operazione a saldo. L'Organismo pagatore provvede al pagamento delle anticipazioni entro 90 giorni dall'acquisizione della domanda previa verifica della ricevibilità in termini di completezza documentale, e a condizione che entro tale termine l'OP/AOP beneficiaria risulti in regola con l'eventuale certificazione antimafia, con quella di vigenza e con la conferma di validità della garanzia fidejussoria.

15. Conto corrente dedicato

Il fondo di esercizio, deve essere gestito per mezzo di un conto corrente dedicato bancario o postale, fatte salve le disposizioni di legge in materia.

La relazione del collegio sindacale o del revisore dei conti deve dare conto anche della gestione del conto corrente dedicato. Ove questi organi di verifica non sono obbligatori, è sufficiente la relazione di un professionista esterno iscritto all'albo dei revisori dei conti.

Tutte le operazioni, devono trovare esplicita indicazione sui relativi documenti contabili e transitare per il c/c dedicato. In casi eccezionali e adeguatamente motivati gli organismi pagatori possono concedere deroghe, a condizione che la tracciabilità delle operazioni finanziarie resti garantita.

Anche i casi di compensazione possono essere gestiti con il conto corrente ordinario a condizione che ne sia garantita la piena tracciabilità.

I bolli e le competenze vanno stornati.

Eventuali residui attivi, potranno essere trasferiti nel fondo istituito per l'annualità successiva.

Ogni movimentazione deve essere chiaramente specificata con l'indicazione degli estremi relativi all'operazione stessa (tipologia e/o descrizione, beneficiario ed ordinante) e deve essere registrata, anche contabilmente, con data e valuta entro e non oltre il 15 febbraio successivo all'annualità di riferimento.

Il pagamento dei beni strumentali con prestiti cambiari è consentito a condizione che il pagamento delle cambiali in scadenza avvenga entro il predetto termine del 15 febbraio.

Nel caso di spese non separabili tra quelle relative all'attività ordinaria e quelle relative al programma operativo e comunque effettuate sul conto corrente ordinario, è autorizzato il trasferimento dal conto corrente dedicato a quello ordinario delle somme di competenza del programma operativo, previa predisposizione della documentazione esplicativa a supporto.

In fase di rendicontazione deve essere allegato il prospetto che elenca i versamenti nel c/c dedicato.

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'annualità considerata, il fondo di esercizio deve azzerarsi.

Le AOP che presentano un programma operativo totale o parziale gestiscono i fondi di esercizio ad esse trasferiti dalle OP, attraverso un conto dedicato, al quale si applicano *mutatis mutandis* le regole del presente punto.

Per le OP che delegano per intero la gestione del fondo di esercizio ad una AOP, la Regione competente decide in merito all'obbligo di tenuta di un conto corrente dedicato, fatta salva la tracciabilità dei flussi finanziari dell'OP da e verso i propri soci e la AOP.

16. Versamenti e prelievi sul conto corrente dedicato

Il conto corrente dedicato è alimentato con versamenti di:

- a) Contributi finanziari dei soci produttori. Tali contributi possono essere versati direttamente dai soci anche mediante compensazione autorizzata con le somme da liquidare ai soci stessi, relative ai prodotti conferiti, ovvero mediante compensazione con gli importi relativi a rimborsi spese.
- b) Contributi finanziari da parte della OP.
- c) Anticipi ed acconti comunitari ricevuti. Gli anticipi non vanno considerati come fondi in diminuzione della contribuzione dei soci;
- d) Anticipi da parte della OP o dei soci produttori, versati in attesa del saldo comunitario richiesto, e dell'eventuale aiuto finanziario nazionale aggiuntivo, per evitare il ricorso allo scoperto oneroso;
- e) Versamenti riconducibili a pagamenti IVA o altri oneri obbligatori. Tali accrediti, ove effettuati, corrispondono ai soli oneri obbligatori esposti nelle fatture pagate per le spese sostenute direttamente dalla OP, per forniture e/o servizi, con prelievo sul conto corrente dedicato. Di norma consistono in giroconti con addebito sul conto corrente ordinario;

I versamenti devono essere fatti entro il 15 febbraio.

I prelievi dal conto corrente dedicato consistono in:

- a) Pagamenti di spese sostenute direttamente dalla OP/AOP;
- b) Rimborsi di spese sostenute direttamente dai soci: effettuati mediante a/b o bonifico bancario o postale a favore del socio che ne fa richiesta. Il rimborso può essere anche cumulato alle somme liquidate per i prodotti conferiti e può essere effettuato mediante compensazione autorizzata dal socio con i contributi finanziari spettanti alla OP o alla AOP. In ogni caso le operazioni di rimborso e/o di compensazione dei pagamenti devono essere puntualmente documentate.
- c) Addebiti riconducibili a pagamenti per forniture e/o servizi riguardanti il PO ma eseguiti direttamente dal conto corrente ordinario. Di norma consistono in giroconti con accredito sul conto corrente ordinario. In tal caso i pagamenti effettuati dal conto corrente ordinario, e le relative registrazioni bancarie, dovranno rispettare i termini e le modalità di pagamento stabiliti dalle norme comunitarie ed a tal fine essere prodotte su richiesta dei controllori.
- d) Addebiti riconducibili agli anticipi versati dalla OP o dai soci produttori per evitare il ricorso allo scoperto oneroso. Di norma consistono in giroconti con accredito sul conto corrente ordinario eseguiti successivamente all'incasso del contributo comunitario e dell'aiuto finanziario nazionale.

I prelievi devono essere fatti entro il 15 febbraio.

Qualora dal conto corrente dedicato siano effettuati, per errore, pagamenti per forniture e/o servizi non riguardanti il programma operativo, i relativi importo dovranno essere prontamente riaccreditati.

Tutte le operazioni sopraindicate dovranno essere evidenziate in contabilità.

17. Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi

Le OP garantiscono la sorveglianza e la valutazione dei programmi operativi.

A tal fine devono istituire un sistema di raccolta, registrazione e conservazione di tutti i dati utili compresi quelli relativi agli indicatori, anche per i previsti obblighi di comunicazione da parte dello Stato membro.

La sorveglianza deve consentire di valutare annualmente i progressi compiuti per il perseguimento degli obiettivi del programma operativo, verificando la qualità dell'esecuzione, individuando le eventuali misure correttive, svolgendo le necessarie comunicazioni inerenti all'esecuzione del programma.

La sorveglianza è un processo continuo che inizia con l'avvio del programma operativo e termina con la conclusione delle attività, pertanto deve essere svolta ogni anno e i suoi risultati devono essere riportati in una specifica sezione della relazione annuale.

La valutazione dei programmi operativi assume la forma di un report in allegato alla relazione del penultimo anno ed esamina il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie e l'efficacia e l'efficienza del programma operativo, nonché valutare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma grazie all'utilizzo degli indicatori.

Se presenti nel programma operativo, la valutazione deve contenere un esame qualitativo dei risultati e dell'impatto delle azioni concernenti la prevenzione dell'erosione del suolo, l'uso ridotto o più razionale di prodotti fitosanitari, la protezione degli habitat e della biodiversità e la tutela del paesaggio.

La valutazione è finalizzata a mettere in evidenza tra l'altro:

- a) il grado di raggiungimento degli obiettivi del programma operativo pluriennale, anche evidenziando i vari aggiustamenti rispetto al programma iniziale;
- b) i fattori che hanno avuto una particolare influenza sull'esecuzione del programma;
- c) i fattori che sono stati presi in considerazione o lo saranno, per i successivi programmi operativi.

La valutazione può essere condotta con il supporto di una qualificata consulenza esterna alla OP i cui costi ricadono nell'ambito delle spese generali.

18. Relazioni e comunicazioni delle OP

Le OP sono tenute alla predisposizione delle seguenti relazioni, sulla base delle indicazioni e della modulistica fornite dall'AGEA:

1. *Relazione annuale*: accompagna la richiesta di erogazione degli aiuti a saldo;
2. *Relazione di valutazione*: accompagna la rendicontazione del penultimo anno del programma operativo.

Relazione annuale

La relazione annuale, anche al fine di consentire la predisposizione della relazione annuale che l'AGEA deve presentare alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, specifica almeno quanto segue:

- a) informazioni sulla base sociale;
- b) numero di aderenti (distinti tra produttori e non produttori), tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite;
- c) le variazioni verificatesi nel corso dell'anno;
- d) prodotti trattati e descrizione dei prodotti finiti venduti;
- e) gestione del fondo di esercizio: importo complessivo dei contributi della Comunità, dell'OP e degli aderenti; entità dell'aiuto finanziario comunitario ai sensi dell'articolo 68 del regolamento 2021/2115;

- f) valore della produzione commercializzata: totale e scomposto tra le Regioni in cui è stata realizzata e tra le varie persone giuridiche che costituiscono l'OP o l'AOP;
- g) volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese;
- h) una sintesi dei problemi incontrati nell'esecuzione del programma operativo e delle misure adottate per garantire la qualità e l'efficacia della sua attuazione;
- i) le attività predisposte per la difesa dell'ambiente in caso di realizzazione di investimenti che comportano un accresciuto impatto ambientale;
- j) le modalità di gestione delle azioni svolte in materia di prevenzione della crisi e gestione dei rischi;
- k) le eventuali modifiche effettuate e approvate dalle competenti Autorità;
- l) le discrepanze tra gli aiuti stimati e quelli richiesti.

L'AGEA provvede, ove del caso, a definire le modalità informatiche per la comunicazione di talune delle predette informazioni.

La relazione annuale è inoltrata oltre che all'Organismo pagatore unitamente alla domanda di aiuto, anche alla Regione alla quale è stato presentato il programma operativo.

La relazione annuale deve essere presentata anche dalle OP che non hanno presentato e/o realizzato il programma operativo, per le parti non legate alla realizzazione del programma. In tal caso la relazione va presentata alla Regione che ha effettuato il riconoscimento.

Relazione di valutazione

Per quanto riguarda la relazione di valutazione, questa è allegata alla relazione annuale del penultimo anno che è inoltrata alla Regione alla quale è stato presentato il programma operativo e contiene gli esiti dell'esercizio di valutazione condotto per le finalità di cui sopra.

Oltre alle predette relazioni, tutte le OP, comprese quelle che non realizzano un programma operativo in corso, sono tenute a trasmettere le informazioni previste dai regolamenti comunitari nonché le altre previste dalle disposizioni nazionali, necessarie alle attività di competenza delle Regioni, degli Organismi pagatori, dell'AGEA e del Ministero, nei modi e nei tempi stabiliti dalle predette amministrazioni.

In caso di inadempienza, la Regione competente, se del caso anche su segnalazione dell'Organismo pagatore o del Ministero, adotta i provvedimenti sanzionatori previsti.

19. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi

In conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) 2021/2116 è necessario eseguire i controlli sui beneficiari che valutino la loro conformità ai criteri di ammissibilità e alle altre condizioni, nonché la loro osservanza degli obblighi stabiliti nei piani strategici della PAC e nelle norme dell'Unione applicabili.

I controlli amministrativi e in loco sono effettuati dagli Organismi pagatori.

Relativamente ai controlli in loco, all'inizio di ciascun anno, l'Organismo pagatore provvede alla determinazione del campione indicativo di OP e AOP da sottoporre a controllo in loco, per il programma eseguito nell'anno precedente.

A tal fine l'Organismo pagatore predispone un'analisi dei rischi, sulla base dei criteri che ha stabilito nonché di elementi rispondenti alle specifiche realtà regionali.

Il campione deve coprire almeno il 30% dell'aiuto complessivamente richiesto tramite l'Organismo pagatore ed ogni OP e AOP deve ricevere un controllo in loco almeno una volta ogni tre anni

Per le OP e AOP rientranti nel campione annuale il controllo riguarda l'intero programma operativo.

I controlli svolti presso le aziende dei soci nel corso dell'attuazione dell'annualità considerata, concorrono a soddisfare la quota minima dei controlli in loco di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo.

Inoltre, sulla base dell'analisi del rischio, gli organismi pagatori definiscono:

- a) il limite di spesa degli interventi che possono essere esonerati dal controllo, che non può comunque eccedere i 5.000 euro;
- b) gli interventi considerati a basso rischio di inadempimento, secondo le condizioni individuate dagli stessi organismi pagatori, per i quali possono non essere eseguiti i controlli in loco.

Se del caso i controlli in loco completano i controlli amministrativi.

Per ciascun controllo, sia esso amministrativo che in loco, deve essere redatto un verbale di controllo che deve dare puntuale riscontro di ciascuno degli elementi verificati.

Nel corso dei controlli amministrativi e in loco prima del pagamento degli aiuti, l'Organismo pagatore se ritiene che le valutazioni fatte in sede di approvazione sulla congruità delle spese non sono più valide, procede ad una nuova valutazione secondo i criteri riportati al capitolo 15.

Salvo documentate circostanze eccezionali, tutte le azioni comprese nel campione sono verificate in loco, compresi gli interventi eseguiti presso le singole aziende dei soci.

Se la spesa ammissibile risultante dall'insieme dei controlli non soddisfa la percentuale del 30% dell'aiuto complessivamente richiesto, l'Organismo pagatore implementa i controlli fino al soddisfacimento della percentuale predetta.

L'Organismo pagatore dispone, ove necessario, anche verifiche e sopralluoghi in corso d'opera di ciascuna annualità dei programmi.

Per consentire l'esecuzione dei controlli in loco, le OP, le AOP devono mettere a disposizione degli incaricati del controllo tutti gli elementi utili ad esercitare le verifiche, anche quelle in corso d'opera.

Relativamente alle spese ammissibili per le quali sono stati definiti degli importi forfettari, i documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, bolle di consegna, buste paga) sono presentati, se richiesti, al solo scopo di dimostrare l'esecuzione dell'intervento.

Per i programmi operativi che interessano produttori operanti in Regioni non di competenza dell'Organismo pagatore responsabile del controllo del programma, i controlli sono effettuati, su richiesta, dall'Organismo pagatore competente per territorio.

Gli Organismi pagatori possono richiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata dalle OP.

I controlli dovranno essere orientati anche ad accertare l'eventuale esistenza di condizioni create artificialmente allo scopo di percepire aiuti comunitari per trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

La liquidazione del saldo annuale è subordinata all'esito degli accertamenti svolti, anche in relazione ai rapporti con il regime di aiuti allo Sviluppo Rurale e alle misure promozionali.

Gli Organismi pagatori comunicano alle Regioni interessate gli esiti delle verifiche anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Se dal controllo emerge l'inosservanza dei criteri di riconoscimento l'Organismo pagatore sospende i pagamenti e ne dà immediata comunicazione alla Regione competente.

La Regione tiene costantemente aggiornato l'Organismo Pagatore sul seguito del procedimento sanzionatorio al fine anche di revocare, se del caso, la sospensione dei pagamenti o adottare le determinazioni conseguenti alla sospensione o la revoca del riconoscimento.

PARTE B

Spese nei programmi operativi delle OP AOP

20. Spese ammissibili

Tutte le tipologie di spesa sono potenzialmente ammissibili a contributo, tranne quelle espressamente indicate come "Elenco di tipi di spese non ammissibili di cui all'articolo 22, paragrafo 2" nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/126, nonché quelle altrimenti escluse dalla Piano Strategico Nazionale, dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale e regionale.

Ciascuna OP, nell'ambito della propria discrezionalità e specificità, e in coerenza con le politiche regionali, ha quindi facoltà di individuare gli interventi che maggiormente consentono di realizzare gli obiettivi previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalla Strategia Nazionale.

Le indicazioni strategiche per gli interventi sono contenute nel Piano Strategico Nazionale.

Tra le spese ammissibili si indicano:

- a) spese per investimenti materiali, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/126, primo comma, paragrafi da 1 a 8;
 - strutture e impianti di lavorazione, trasformazione, condizionamento e commercializzazione e investimenti agro-climatico-ambientali;
 - macchinari ed attrezzature;
- b) spese per investimenti immateriali, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/126, primo comma, paragrafi da 1 a 8;
- c) costi amministrativi inerenti all'attuazione dei programmi operativi (alle condizioni e nei limiti dell'allegato III al regolamento delegato e regolamento (UE) 2022/126);
- d) spese di personale (alle condizioni e nei limiti dell'allegato III al regolamento delegato e regolamento (UE) 2022/126);
- e) spese per servizi;
- f) spese generali.

Relativamente agli investimenti materiali e immateriali l'OP (o la AOP deve assumere, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, l'obbligo di non alienabilità o cambio destinazione per almeno:

- 10 anni in caso di immobili e di impianti fissi;
- 5 anni in caso di macchinari e attrezzature mobili;
- 3 anni per le strumentazioni hardware e software.

L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione in proprietà dei beni. In caso di ricorso al leasing l'impegno decorre dalla data di stipula del contratto.

L'obbligo assunto in delibera da parte dell'OP è esteso anche agli investimenti effettuati presso le aziende dei soci.

Per gli investimenti effettuati presso i soci, deve essere predisposta una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:

- assunzione dei medesimi impegni di inalienabilità e cambio di destinazione come sopra definiti;
- impegno a restituire all'OP l'oggetto dell'investimento (o il suo valore residuo), in caso di:
 - recesso, ad eccezione che il socio che recede non transiti in altra OP o costituisca egli stesso una nuova OP;
 - scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria);
 - alienazione e/o fusione delle aziende senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio della OP;
 - un trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dell'area geografica coltivata da parte del beneficiario oppure, se del caso, dei suoi soci;
 - qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti, compatibilmente con la loro potenzialità, per soddisfare temporanee esigenze produttive e/o commerciali della OP.

Gli investimenti possono essere sostituiti prima del periodo di ammortamento fiscale. e il valore residuo è detratto dal costo della sostituzione.

I contratti di locazione finanziaria (leasing) devono comportare una clausola di riacquisto e l'importo massimo della spesa ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene concesso in locazione finanziaria. L'importo è al netto delle spese non ammissibili (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) connesse al contratto.

Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria (leasing), con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo, possono essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo per motivi economici debitamente giustificati ai sensi dell'art. 11 par. 2 Regolamento delegato 126/2021.

Non sono da considerarsi ammissibili le spese sostenute in forza di contratti di sub-locazione immobiliare e/o finanziaria e di sub-affitto, ancorché autorizzati dal concedente proprietario, di sub-fornitura o di sub-committenza.

Non sono altresì ammissibili le spese di noleggio, di locazione di strutture e/o di attrezzature i cui concedenti risultano essere componenti a qualsiasi titolo degli organi sociali, eccetto l'assemblea, dell'organizzazione o società a quest'ultimi riconducibili.

Analogamente al noleggio, il sostegno economico per i costi di locazione di strutture e/o attrezzature in alternativa all'acquisto è ammissibile a condizione che il beneficiario fornisca, tramite perizia asseverata (non giurata) di un tecnico qualificato iscritto ad un ordine professionale, la dimostrazione della convenienza economica della scelta. Le Regioni possono stabilire un importo sotto il quale la dimostrazione della convenienza economica può essere fornita con procedura diversa, definita dalla Regione medesima.

Per talune tipologie di spese ammissibili vengono definiti nella Circolare ministeriale ulteriori specificazioni tecniche, nonché definiti i valori forfettari, gli importi massimi di spesa ammissibili o i costi unitari standard per la realizzazione degli stessi nei programmi operativi.

Ove le attività finanziate nell'ambito dei programmi operativi comportino la gestione obbligatoria di rifiuti, l'OP o il soggetto associato che svolge l'attività deve assicurare il rispetto della normativa nazionale in materia di corretto smaltimento dei rifiuti, fornendo, ove richiesto, copia della documentazione attestante tale attività.

Le Regioni hanno la facoltà, per evidenti e giustificati motivi e nel rispetto dei regolamenti comunitari e del Piano Strategico Nazionale, di integrare le tipologie di interventi, utilizzando la medesima metodologia adottata in Circolare. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero, le determinazioni assunte.

Di seguito si riportano alcuni elementi di dettaglio inerenti talune spese specifiche ed il personale.

21. Spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti.

Le spese generali di produzione sono escluse dal finanziamento, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate ed elencate al punto 1 dell'allegato III al regolamento delegato (UE) 2022/126, tra le quali rientrano le spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti.

Sono finanziabili solo i costi aggiuntivi sostenuti rispetto a quelli tradizionali (ordinari), al netto di eventuali risparmi e guadagni conseguiti.

Come spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti sono state individuate le seguenti azioni:

- Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale;
- Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nelle tecniche di trattamento e gestione post-raccolta del prodotto.

Il dettaglio degli interventi sono riportati nella specifica Circolare ministeriale.

22. Personale

Le OP devono disporre di personale qualificato in grado di garantire la corretta realizzazione del programma, tra cui l'assistenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

- a) miglioramento o mantenimento di un elevato livello della qualità del prodotto;
- b) miglioramento o mantenimento di un elevato livello della protezione dell'ambiente;
- c) miglioramento o mantenimento di un elevato livello di sicurezza e salute sul lavoro, oltre i vincoli normativi previgenti;
- d) miglioramento delle condizioni di commercializzazione;

Il personale può essere sia interno che esterno ed è adeguatamente qualificato per gestire le produzioni, durante tutte le fasi di coltivazione e di lavorazione, e permettere la loro collocazione nel circuito commerciale.

Qualora il programma preveda il ricorso a personale dipendente, con esclusione dei componenti di organi sociali, della OP, della AOP, o di una cooperativa direttamente aderente all'OP, tale personale deve essere incaricato dal relativo rappresentante legale mediante specifica lettera, nella quale sono indicati gli ambiti professionali richiesti, gli obiettivi del lavoro e i risultati attesi. A tal

fine l'OP, la AOP, o la cooperativa, predispone un idoneo sistema di registrazione del tempo di lavoro prestato.

Le spese sostenute sono ammissibili al finanziamento comunitario e cumulabili anche in capo alla stessa figura professionale entro il limite orario annuo pari a 1.720 ore e alle condizioni stabilite dall'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2022/126 rispettivamente per il personale che svolge le attività di cui alle lettere a), b) e c) e del personale che svolge le attività di cui alla lettera d). I predetti importi massimi sono onnicomprensivi di tutte le spese connesse all'esercizio dell'attività di assistenza tecnica (retribuzioni, oneri connessi, straordinari, rimborsi di missioni, percorrenze, vitto e alloggio, ecc...).

Dette spese devono essere documentate da:

- buste paghe, corredate di giustificativi di pagamento degli oneri a carico del dipendente e del datore di lavoro, in caso di ricorso a personale dipendente;
- fatture quietanzate e contabili di pagamento negli altri casi.

- **Attività di assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità dei prodotti**

Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti per le figure professionali addette al miglioramento qualitativo della produzione e al controllo delle procedure di conferimento, selezione, lavorazione, magazzinaggio e logistica nell'ambito dei centri di lavorazione.

La tipologia di addetti ed i parametri per la determinazione del numero di addetti sono definiti nella Circolare ministeriale.

Le figure professionali addette all'assistenza tecnica in campo per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità dei prodotti, devono possedere il certificato di abilitazione alla consulenza di cui al paragrafo A.1.3 del DM 22 gennaio 2014.

- **Assistenza tecnica per migliorare le condizioni di commercializzazione**

Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti per i responsabili specialisti per il marketing che supportano l'attività commerciale dell'OP definita in un apposito progetto di marketing anche attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto, innovazioni di immagine, ed approfondita conoscenza dei mercati o canali di destinazione del prodotto. Le relative spese sono ammissibili a condizione che siano dipendenti diretti dell'OP o della AOP e in possesso di un elevato livello di professionalità necessaria a:

- analizzare, diagnosticare e proporre tutte le iniziative necessarie alla valorizzazione della produzione inviata sul punto vendita;
- realizzare i contatti con i responsabili dei punti vendita per gestire una politica di orientamento del prodotto verso i consumatori;
- sviluppare e migliorare i contatti con i clienti;
- attivare tutti gli interventi necessari a favorire lo sviluppo dei prodotti di qualità.

Il loro numero dovrà essere determinato sulla base del progetto di marketing che costituisce parte integrante del programma operativo.

- **Assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente**

Le figure professionali impiegate devono possedere il certificato di abilitazione alla consulenza di cui al paragrafo A.1.3 del DM 22 gennaio 2014, recante l'adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Per la determinazione delle spese di assistenza tecnica viene stabilita una spesa massima ammissibile per "ettaro equivalente" sulla base del rispetto di un disciplinare o del tempo prestato per la realizzazione di uno specifico impegno ambientale, determinato secondo la procedura contenuta nella Circolare ministeriale.

23. Attività di ricerca e produzione sperimentale

Lo svolgimento di ricerche e lo sviluppo di iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato e del settore organizzato è un obiettivo previsto dall'articolo 152 del regolamento (UE) 1308/2013.

Tali attività devono essere coordinate da enti, istituzioni di ricerca e altri organismi conformi alla definizione presente nel Regolamento (UE) 702/2014 art. 2 (50) e iscritti all'Anagrafe nazionale dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, che assumono la responsabilità scientifica delle attività progettuali.

Ad uno stesso progetto possono partecipare più OP sotto il coordinamento di una unità capofila che può essere una delle OP o una loro AOP o filiale. Il responsabile scientifico può individuare le OP che partecipano direttamente alla fase esecutiva del progetto di ricerca fermo restando che le restanti OP beneficino comunque dei risultati delle attività di ricerca.

Sono finanziabili spese riferite al Piano strategico nazionale, sostenute dalle OP e dalle istituzioni scientifiche coinvolte, quali la locazione di terreni e il noleggio di attrezzatura, le consulenze, il personale, il monitoraggio e la diffusione dei risultati.

24. Spese generali

Per i programmi operativi presentati da OP/AOP, i costi amministrativi legati alla gestione del fondo di esercizio possono essere indicati nella percentuale massima del 2% del fondo di esercizio approvato. Su tale percentuale l'aiuto UE corrisposto è pari al 50%.

Tali costi sono calcolati in modo tale da garantire il rispetto dei tetti di spesa ove previsti.

25. Criteri di coerenza e complementarità tra OCM e Sviluppo Rurale

Per i criteri di coerenza e complementarità tra medesime spese potenzialmente ammissibili nell'ambito dell'OCM e del regime sullo Sviluppo Rurale (Piani di Sviluppo Regionali, vigenti al momento della presentazione dei programmi operativi) si fa riferimento alle disposizioni contenute nel piano Strategico nazionale.

Ai fini dell'individuazione dell'impianto normativo di competenza si terrà conto dell'ubicazione dell'azienda dove è situato l'investimento.

Per le azioni ambientali e gli investimenti effettuati direttamente dai soci, l'OP comunica alla Regione e all'Organismo pagatore competente e a quella dove è realizzata l'azione o l'investimento il nominativo del socio, il CUAA (codice unico di identificazione azienda agricola) e le fatture relative oggetto di rimborso a carico del fondo di esercizio.

Le Regioni possono definire modalità e termini per garantire il rispetto delle condizioni di complementarità.

PARTE C

Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi

26. Fondi di mutualizzazione

Gli aiuti per il sostegno dei costi amministrativi relativi alla costituzione di fondi di mutualizzazione e gli aiuti per la ricostituzione di tali fondi sono concessi alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'articolo 15 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021.

Il fondo di mutualizzazione può essere costituito anche dalle AOP, qualora delegate dalle OP a realizzare la parte del programma operativo relativo alle misure di prevenzione e gestione delle crisi.

Le OP per l'attivazione e gestione di questo tipo di intervento dovranno fare riferimento alle raccomandazioni adottate dalla Commissione europea in materia di fondi di mutualizzazione e, qualora lo ritengano coerente con le proprie esigenze, anche ai regolamenti comunitari del regime di aiuti alle OP orticole, nonché alle disposizioni emanate da questo Ministero nell'ambito del regime di sostegno sullo Sviluppo rurale, rimanendo facoltà delle Regioni e delle Province autonome l'adozione di proprie disposizioni, per tenere conto della peculiarità e delle circostanze specifiche del rispettivo territorio nonché per garantire procedure di controllo sui possibili casi di doppio finanziamento o superamento dei limiti di aiuto stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Il fondo di mutualizzazione (in seguito anche "fondo") consente di erogare ai produttori soci dei pagamenti compensativi in caso di perdite economiche sotto forma di un drastico calo del reddito o riduzione del valore di produzione causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale. In caso di condizioni di mercato avverse ovvero in caso di deprezzamento forte di un singolo prodotto il fondo consente di erogare il pagamento compensativo anche all'OP o AOP stessa.

L'OP o AOP deve stabilire con proprio statuto o in un regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci, le condizioni di applicazione del fondo che devono essere approvate dalla Regione competente in occasione dell'approvazione del programma operativo o delle sue modifiche.

Il regolamento per la gestione del fondo deve prevedere almeno i seguenti elementi:

- l'ambito operativo e scopo del fondo,
- le modalità di adesione al fondo,
- l'organo di controllo interno all'OP o AOP,
- la durata del fondo;
- modalità di gestione amministrativa del fondo;
- le modalità di alimentazione del fondo;
- le modalità di rilevamento del danno, della determinazione della perdita economica, o perdita di reddito o riduzione del valore di produzione ed eventuale aumento dei costi di gestione del prodotto, degli indennizzi e della loro erogazione;

- le limitazioni e cause di esclusione ai fini del riconoscimento degli indennizzi;
- l'obbligo di informativa da parte dei soci aderenti, di eventuali ulteriori indennizzi percepiti,
- le modalità di restituzione, da parte dei soci produttori, di eventuali indennizzi indebitamente percepiti;
- le modalità e tempistiche di rendicontazione;
- il divieto di cessione delle quote di adesione al fondo in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del decreto;
- le modalità e tempistiche relative ad eventuali successioni nel rapporto tra socio aderente e fondo;
- Le modalità di recesso e risoluzione del rapporto;
- Le modalità di scioglimento e cessazione del fondo;
- le sanzioni.

L'OP o AOP può versare il risarcimento del fondo solo ai soci produttori, o in caso di condizioni di mercato avverse all'OP o AOP, che subiscono una riduzione di reddito o valore di produzione di un determinato prodotto per cui è riconosciuta l'OP di almeno il 20% rispetto alla media triennale calcolata sui tre anni precedenti, o sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito o il valore di produzione più basso e quello più elevato.

Tutti i produttori aderenti all'OP o AOP sia singolarmente che in forma associata e che hanno partecipato alla costituzione del fondo hanno diritto a ricevere la compensazione quando l'OP o AOP delibera il ricorso al fondo e solo a seguito di verifica della sussistenza delle necessarie condizioni.

Il produttore che rileva nelle sue coltivazioni un danno forte a causa di un'avversità, fitopatia o da infestazioni parassitarie coperte dal fondo, deve notificare il danno all'OP o AOP prima della raccolta con un certo preavviso definito nel regolamento interno.

L'OP o AOP deve garantire che le modalità di determinazione della perdita economica, perdita di reddito o riduzione del valore di produzione, eventuale aumento dei costi di gestione, siano determinati in maniera oggettiva, attraverso l'utilizzo di modalità adeguate al tipo di danno, utilizzando idonei documenti (es bilancio, scritture contabili, fatture, perizie tecniche, perizie asseverate, ecc..) e se del caso con il supporto di tecnici esperti indipendenti. Per ogni produttore associato il versamento dal fondo è cumulabile con altri aiuti pubblici e privati nella misura massima del 70% della perdita di reddito o riduzione di valore di produzione o danno calcolato.

Al fine di garantire le procedure di controllo sui possibili casi di doppio finanziamento o superamento dei limiti di aiuto stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, le OP come soggetti gestori del fondo e i produttori che vi aderiscono dovranno essere censiti nel Sistema di Gestione del Rischio (SGR). Nelle more dell'attivazione del SGR, i produttori che aderiscono al fondo in ambito OCM non possono aderire ai fondi della misura 17.2 dello Sviluppo rurale per la stessa fattispecie.

27. Tipo di intervento ritiri dal mercato per distribuzione gratuita

L'ammontare massimo del supporto per il prodotto ritirato dal mercato è definito con apposita Circolare ministeriale, secondo i criteri contenuti nell'articolo 26 del regolamento delegato 2022/126.

Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dall'articolo 19 del regolamento delegato 2022/126, l'AGEA, anche tramite l'attivazione di uno specifico portale informatico, adotta le

procedure per facilitare i contatti e la collaborazione tra le organizzazioni di produttori ortofrutticoli e gli Enti caritativi accreditati dagli Organismi pagatori. A tal fine potrà avvalersi di strumenti informativi già in essere, eventualmente integrati e/o potenziati, per un uso a livello nazionale.

Ai fini dell'accREDITAMENTO è necessario che gli Enti caritativi abbiano acquisito il riconoscimento dall'Ufficio territoriale del Governo e/o risultino iscritti presso i registri delle organizzazioni di volontariato tenute dalle Regioni.

AGEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco degli Enti caritativi accreditati dagli Organismi pagatori ad essere destinatari del prodotto ritirato per la distribuzione gratuita.

Gli Organismi pagatori ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO, tengono conto della compatibilità dello scopo *no profit* dell'Ente caritativo con quello proprio della distribuzione gratuita agli indigenti, dell'adeguatezza delle strutture, anche organizzative, dell'Ente ai fini della valutazione della propria capacità distributiva giornaliera.

I prodotti ritirati dal mercato per la distribuzione gratuita sono destinati unicamente alle persone indigenti come definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 223/2014.

Con riferimento all'articolo 27 del regolamento delegato 2022/126, ove l'Ente caritativo che ha ricevuto il prodotto intenda distribuirlo sotto forma di prodotto trasformato può ricorrere al pagamento in natura per coprire le spese di trasformazione, ovvero chiedere l'intervento dello Stato per il pagamento delle medesime spese.

Con riferimento all'art. 27 par. 3, del regolamento delegato 2022/126, la cessione di prodotti da parte dell'OP all'industria di trasformazione è possibile solo a condizione che ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità europea per i prodotti importati e che sia impedita la possibilità che i prodotti ritirati siano reimmessi sul mercato. Le predette operazioni, pertanto, devono essere preventivamente autorizzate dalle Regioni.

Ai fini dell'approvazione del tipo di intervento nell'ambito dei programmi operativi, le Regioni verificano per i prodotti interessati che i ritiri:

- a) non costituiscano uno sbocco alternativo al mercato;
- b) non perturbino la gestione del mercato del prodotto anche se destinato alla trasformazione;
- c) non provochino un impatto negativo sull'ambiente o conseguenze fitosanitarie negative.

Per poter ricevere l'aiuto comunitario, in fase di rendicontazione, le OP presentano i documenti giustificativi definiti dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti da AGEA, concernenti almeno:

1. i quantitativi commercializzati necessari alla verifica dei limiti stabiliti all'articolo 52, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115;
2. i quantitativi ritirati dal mercato;
3. la destinazione finale del prodotto, attestata da un certificato di presa in consegna (o documento equivalente) del prodotto ritirato per la distribuzione gratuita;
4. il riepilogo delle operazioni di ritiro;
5. la dimostrazione che il prodotto ritirato sia esclusivamente di provenienza dei soci produttori.

L'Organismo pagatore verifica, per l'insieme dei quantitativi non messi in vendita dall'inizio della campagna, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. In caso di superamento, l'aiuto è riconosciuto solo nel rispetto di detti limiti.

28. Promozione e comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori

In questo contesto possono essere previsti interventi finalizzati a:

- a) prevenire eventuali crisi di mercato con iniziative promozionali e comunicative dedicate e continuative;
- b) gestire le eventuali crisi di mercato con iniziative promozionali e comunicative specifiche e circoscritte.

Gli interventi di promozione e comunicazione da attuare all'interno delle misure di prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, devono riguardare la promozione generica e la promozione dei marchi di qualità riconosciuti; in generale le azioni di promozione non connesse alla prevenzione e gestione delle crisi devono contribuire al raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/126.

Nello specifico sono finanziabili spese riferite al Piano strategico nazionale quali:

- promozione generica e promozione dei marchi di qualità,
- spese per la stampa di messaggi promozionali sull'imballaggio o sulle etichette in relazione al primo trattino, a condizione che siano previste nel programma operativo;
- sviluppo siti web;
- pubblicità attraverso i mezzi di informazione;
- materiale promozionale;
- promozione assistita presso i punti vendita;
- partecipazione a fiere ed eventi di carattere nazionale e internazionale.

Sono da escludersi dal finanziamento gli interventi che non presentano sufficienti elementi per il controllo e per la valutazione dei costi, nonché tutti gli interventi di promozione che contengano forme di sconto quantità e prezzo.

29. Investimenti relativi alla gestione dei volumi

Nei casi in cui le strutture per la gestione dei volumi a disposizione delle OP o programmate nel programma operativo non risultino sufficienti a far fronte a situazioni di crisi, le organizzazioni di produttori possono prevedere nell'ambito delle misure per la prevenzione e la gestione delle crisi, la locazione di:

- celle per la frigoconservazione;
- strutture per lo stoccaggio dei prodotti.

L'OP deve fornire gli elementi tesi a giustificare che l'investimento proposto è necessario per prevenire efficacemente le crisi o per far fronte alle crisi in atto.

Non è consentito, nell'ambito delle modifiche in corso d'anno spostare tale tipologia di investimenti dalla parte ordinaria del programma operativo alla parte concernente le misure di crisi.

30. Assicurazione del raccolto

I contratti di assicurazione ammessi a contributo riguardano le polizze volte a coprire le perdite commerciali delle organizzazioni di produttori.

Per polizze volte a coprire le perdite commerciali delle organizzazioni di produttori, si intendono i contratti assicurativi stipulati dalle OP, finalizzate alla parziale copertura delle perdite commerciali che le OP subiscono come conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie che hanno colpito le produzioni dei soci per le quali l'OP è riconosciuta.

Le polizze stipulate nell'ambito dei programmi operativi, dovranno tener conto della normativa comunitaria e nazionale in materia di assicurazioni e non possono essere integrative di polizze stipulate su altre linee di finanziamento.

31. Attività di orientamento

L'attività di orientamento da parte di OP/AOP è effettuata alle condizioni stabilite all'articolo 13 del regolamento (UE) 2022/126 e può essere prestata nei confronti di un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione di organizzazioni di produttori, un'organizzazione transnazionale di produttori, un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori, il singolo produttore aderente o non aderente a un'organizzazione di produttori, a loro associazioni o a un gruppo di produttori.

Le tipologie di spese ammissibili per tale tipo di attività sono connesse all'organizzazione e alle prestazioni di orientamento, comprese le spese di viaggio, soggiorno e diaria del prestatore di orientamento.

Gli interventi di orientamento non possono essere esternalizzati.



*Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI

E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

APPENDICI

Appendice 1b - schema di lista di controllo per l'approvazione del programma operativo

SCHEMA DI LISTA DI CONTROLLO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI E ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DI PATATE.

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'OP/AOP

Organizzazione di produttori		Codice IT	
Associazione di Organizzazioni di produttori		Codice IT	
OP/AOP transnazionale;	SI	NO	
Data di costituzione			
Data di riconoscimento			
Data dell'eventuale ultimo aggiornamento del riconoscimento			
Data di presentazione del programma operativo			
Ragione sociale (per esteso)			
Forma societaria			
Sigla (se prevista)			
Sede legale			
Sede operativa effettiva			
n. di telefono			
n. fax			
e-mail			
pec			
Partita IVA			
Codice fiscale			

VERIFICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA OPERATIVO

B. FONDO DI ESERCIZIO

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	È stato costituito il conto corrente dedicato per la gestione del Fondo di esercizio?	
2	L'OP ha definito il contributo finanziario al fondo di esercizio di cui all'art. 51, par 1, lett. a) del Reg. delegato (UE) 2021/2115	
3	Dagli atti esaminati si rileva che tutti i soci hanno la opportunità di beneficiare del fondo di esercizio e di partecipare democraticamente alle decisioni sull'uso di tale fondo?	
4	E' presente nello statuto della OP l'imposizione ai soci produttori di versare i contributi finanziari secondo quanto indicato dallo statuto stesso, per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio?	
5	Sono state definite le modalità di calcolo dei contributi finanziari?	
6	E' presente la procedura di finanziamento del fondo di esercizio?	
7	Sono presenti le informazioni a giustificazione delle diverse entità dei contributi?	
8	Sono presenti i documenti comprovanti la costituzione del fondo di esercizio?	

C. VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	Il valore della produzione commercializzata come dichiarato dalla OP ai fine della determinazione del Fondo di esercizio, si riferisce alla produzione dei soli soci produttori e include esclusivamente la produzione per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta? (Art. 31, par. 1, del Regolamento delegato 2022/126)	
2	E' stata esclusa dal calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento la produzione dei soci usciti dall'organizzazione di produttori prima della presentazione del programma operativo? (capitolo 4.1 dell'allegato I al Decreto);	

3	E' stata considerata nel calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento il valore della produzione commercializzata dai soci nuovi arrivati? (capitolo 4.1 dell'allegato I al Decreto);	
4	E' stato considerato nel calcolo del valore di produzione commercializzata il valore dei sottoprodotti? (art. 31, par. 3 del Regolamento delegato UE 2022/126)	
5	Il valore della produzione commercializzata include il valore dei prodotti ritirati dal mercato, smaltiti nei modi indicati dall'art. 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, calcolato al prezzo medio degli stessi prodotti commercializzati dalla OP nel periodo di riferimento? (art.31, par. 4 del Regolamento delegato UE 2022/126)	
6	Per il calcolo del valore della produzione commercializzata sono state adottate le riduzioni relative ai prodotti eventualmente trasformati? (art. 31, par. 2 Regolamento delegato (UE) 2022/126)	
7	Dal calcolo del valore della produzione commercializzata è stata esclusa l'IVA e le spese di trasporto interno superiori a 300 km? (art.31, par. 6, lettere a) e b) del Regolamento delegato UE 2022/126)	
8	Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento è stato calcolato anche nella fase di uscita dalla AOP (art. 31, par. 7, del Regolamento delegato UE 2022/126)	
9	Nel caso di riduzione della produzione imputabili ad avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, sono stati inclusi nel calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento eventuali indennizzi percepiti nell'ambito di misure per l'assicurazione del raccolto? (art. 31 par. 9 del Regolamento delegato UE 2022/126)	
13	In caso di esternalizzazione della commercializzazione, il valore della produzione commercializzata, è stato calcolato nella fasi di uscita dall'organizzazione di produttori? (art. 31 par. 8 del Regolamento delegato UE 2022/126);	
14	Il periodo di riferimento di dodici mesi prescelto corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo? (art. 32 par. 1 del regolamento delegato (UE) 2022/126)	
15	Il periodo di dodici mesi corrisponde al periodo contabile della OP? (art. 32 par. 1 del regolamento delegato (UE) 2022/126);	
16	Se il valore del prodotto è diminuito di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell'OP ed è stato pertanto utilizzato il valore della produzione commercializzata di tale prodotto nel precedente periodo di riferimento, è stato possibile accertare la correttezza di questo dato? (art. 32 par. 3 del regolamento delegato (UE) 2022/126)	
17	Il massimale annuo dell'aiuto di cui all'art. 68 del regolamento (UE) 2021/2115, è stato calcolato in funzione del valore della produzione commercializzata nel corso del periodo di riferimento? (art. 32 par. 3 del regolamento delegato (UE) 2022/126);	
18	Se la OP a causa del proprio recente riconoscimento non dispone di dati storici sufficienti all'applicazione dell'art. 32 par. 1 del regolamento delegato (UE)	

	2022/126 relativi alla produzione commercializzata, è stato utilizzato il valore della produzione commercializzabile indicato e se del caso approvato ai fini del riconoscimento?	
19	Le informazioni sul valore della produzione commercializzata:	
	a) sono state puntualmente verificate per cui il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del fondo di esercizio può considerarsi compiuto?	

D . CONTENUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	E' indicata la durata del programma?	
2	Il programma operativo è corredato degli allegati previsti dalle disposizioni nazionali, e della regolamentazione comunitaria vigente?	
3	E' stato indicato il bilancio di previsione e il calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma?	
4	Sono descritti gli obiettivi del programma tenendo presenti le prospettive di produzione e sbocco, con una spiegazione di come il programma intenda contribuire al piano strategico nazionale e come sia coerente con gli obiettivi di tale strategia compreso l'equilibrio tra le sue attività? (50, par 3, del Reg. delegato (UE) 2021/2115)	
5	La descrizione degli obiettivi, indica traguardi misurabili, in modo da facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti gradualmente nell'attuazione del programma?	
6	E indicata e motivata l'assenza di rischi di doppio finanziamento?	
7	La descrizione indica in maniera adeguata in che grado i vari tipi di intervento proposti siano complementari e coerenti con altre tipologie di intervento, comprese quelle finanziate da altri fondi dell'Unione (art. 13 par. 6 lett. c) del decreto)?	
8	Sono presenti documenti comprovanti la costituzione di un fondo di esercizio?	
9	E' presente un impegno scritto della OP che non ha beneficiato, né beneficerà, direttamente o indirettamente di alcun finanziamento dell'Unione	

	o nazionale per azioni ammissibili a un aiuto a norma dell'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2115	
10	Sono stati esclusi i tipi di spesa rientranti nell'allegato II regolamento delegato (UE) 2022/126 o altri non finanziabili ai sensi del piano strategico nazionale?	
11	Sono presenti il verbale del Consiglio di Amministrazione e il verbale dell'assemblea che approvano il programma operativo?	
12	E' presente il foglio delle presenze firmato dai soci che hanno partecipato all'assemblea con cui è stato approvato il programma operativo?	
13	Esistono interventi la cui esecuzione è delegata ad una AOP?	
14	Se SI, tali interventi sono completamente descritti e la relativa spesa quantificata?	
15	Le spese preventivate rispettano, ove pertinenti, dalla circolare Mipaaf ed eventualmente dai prezzari regionali?	
16	Sono stati presentati i preventivi per le spese relative a investimenti in macchine, macchinari strutture, servizi di promozione ecc., nel numero stabilito dal decreto?	
17	E' stato rispettato il limite di un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo per le spese relative ai ritiri dal mercato nell'ambito della gestione della crisi e prevenzione dei rischi? (art. 50 par. 7 lett. d) del Reg. delegato (UE) 2021/2115)	
18	E' stata indicata dalla OP l'intenzione di voler esternalizzare alcuni tipi di intervento o interventi del programma operativo? (art. 7 del Decreto)	
19	La coerenza e la qualità tecnica del programma possono ritenersi soddisfatte?	
20	La verifica sui costi previsti e i documenti di supporto consente di dare un giudizio positivo sulla fondatezza delle stime delle spese?	
21	La programmazione delle azioni previste da la ragionevole certezza che esse possano essere eseguite nei tempi previsti?	

E. AIUTO FINANZIARIO DELL'UNIONE

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	L'aiuto richiesto è pari al massimo al 50% delle spese approvate e al 6% del VPC accertato? (Art. 68, par. 1, del regolamento (UE) 2021/2115)	
2	Qualora ricorra la condizione di cui all'art. 68, par. 2, del regolamento (UE) 2021/2115, l'aiuto richiesto è pari al massimo al 60% delle spese approvate e al 6% del VPC dichiarato ed eventualmente accertato?	

3	In caso di risposta affermativa al precedente punto, la sussistenza di tale condizione è stata verificata?	
4	Se l'OP/AOP, ha previsto ritiri dal mercato per distribuzione gratuita in applicazione del par. 8 dell'art. 67 del regolamento (UE) 2021/2115, è stato accertato che i quantitativi previsti non superino un terzo della spesa totale?	
5	Se l'OP ha applicato l'art. 68, par. 2, del regolamento (UE) 2021/2115 che comporta l'aiuto dell'unione in misura superiore al 50% delle spese è stato verificato che il Fondo di esercizio sia stato determinato tenendo conto della riduzione che ne consegue?	

F. CONTROLLI IN LOCO

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	Sono stati eseguiti controlli in loco?	
2	I controlli in loco sono stati eseguiti presso:	
	a) le strutture dell'OP?	
	b) le strutture dei soci?	
	c) le aziende dei soci?	

[luogo] / /

Il Responsabile del procedimento

Il Tecnico istruttore

Il Dirigente

- d) Descrizione del tipo di spesa operazione o investimento
- e) Ulteriori specifiche inerenti
- f) Importo richiesto in fase di presentazione della Modifica Annuale
- g) Importo approvato in fase di approvazione della Modifica Annuale
- h) Importo variato in modifica: contrassegnare solo con una X
- i) Importo richiesto in fase di presentazione della Modifica in corso d'anno
- l) Importo approvato in fase di approvazione della Modifica in corso d'anno

RIEPILOGO			ESECUTIVO ANNUALE		MODIFICA IN CORSO D'ANNO	
Tipo di intervento		Obiettivo	Richiesto (€)	Approvato (€)	Richiesto (€)	Approvato (€)
I	Investimenti per immobilizzazioni materiali e immateriali	a)				
		b)				
		c)				
					
II	Servizi di consulenza e assistenza tecnica	a)				
		b)				
		c)				
					
III	Formazione e scambio di buone pratiche	a)				
		b)				
		c)				
		...				
IV	Produzione biologica e integrata	e)				
V	Azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e dello stoccaggio del prodotto	...				
VI	Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e a adattarsi ai medesimi	...				
VII	Attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali	g)				
VIII	Attuazione dei sistemi di tracciabilità e certificazione	g)				
IX	Promozione, comunicazione e commercializzazione	h)				
X	Fondi di mutualizzazione	j)				

RIEPILOGO		ESECUTIVO ANNUALE		MODIFICA IN CORSO D'ANNO		
		Obiettivo	Richiesto (€)	Approvato (€)	Richiesto (€)	Approvato (€)
Tipo di intervento						
XI	Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali per la gestione efficace dei volumi	j)				
XII	Ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita	j)				
XIII	Assicurazione del raccolto e della produzione	j)				
XIV	Servizi di orientamento	j)				
XV	Azioni di comunicazione e sensibilizzazione dei consumatori	j)				
Spese Generali						
TOTALE FONDO DI ESERCIZIO						